REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 47/25**

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.30715 del registro di Segreteria sul ricorso proposto dalla Signora

O. L. G. (C.F. OMISSIS), nata il OMISSIS a OMISSIS, residente a OMISSIS, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Giovanni Battista Fumarola, (giovannibattista.fumarola@milano.pecavvocati.it) presso il cui studio in Milano, Piazza Giovine Italia 3, ha eletto domicilio, in forza di procura su separato foglio congiunto all'atto introduttivo,

avverso

L'INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall'Avv. Giulio Peco e dall'Avv. Roberto Maio, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1;

Visto l'atto introduttivo del giudizio, depositato il 12.7.2024;

Esaminati gli altri atti e i documenti di causa;

Tenuta l'udienza dell'11.2.2025, presenti, per il ricorrente, l'avv. Giovanni Battista Fumarola, per l'INPS l'avv. Francesco Zabbara, su delega dell'avv.

Giulio Peco.

FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, la Sig.ra O. L. G., dipendente pubblico in servizio presso l'Azienda Socio-sanitaria Territoriale (Asst) Rhodense con la qualifica di tecnico di laboratorio, ha riferito di aver ottenuto, nell'anno 1983, il *"Diploma di maturità professionale per tecnico di laboratorio chimico biologico"* presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale di Bollate (MI).

In particolare, avrebbe conseguito il predetto titolo di studi dopo aver frequentato la scuola professionale per tecnico di laboratorio chimico biologico avente durata complessiva di 5 anni dal 1978 al 1983 (suddivisa in un biennio e successivo triennio di studi).

In data 20 luglio 2022, a mezzo del Patronato, inoltrava domanda per il riscatto del titolo di studio di diploma tecnico di laboratorio e per il conseguente riconoscimento del periodo di due anni legali, utili ai fini del trattamento previdenziale.

Con provvedimento del 5 luglio 2023, l'INPS accoglieva la predetta domanda autorizzando altresì la ricorrente al versamento dell'importo relativo all'onere di riscatto pari ad euro 13.356,93.

In data 19 luglio 2023 veniva effettuato il pagamento del predetto importo a copertura del periodo di riscatto richiesto, così da ottenere il definitivo riconoscimento del beneficio previdenziale.

In data 15 aprile 2024, a distanza di 9 mesi dall'accoglimento della domanda di riscatto, la ricorrente avrebbe inaspettatamente ricevuto una comunicazione dall'INPS, datata 27 marzo 2024, con la quale veniva

comunicato il rigetto della domanda del 20 luglio 2022 per i seguenti motivi :*"il diploma di istruzione secondaria superiore non è riscattabile ai fini previdenziali"*.

Nonostante il predetto rigetto, l'INPS avrebbe trattenuto le somme versate dalla ricorrente.

Avverso il predetto provvedimento di rigetto, in data 28 giugno 2024, la ricorrente, a mezzo del Patronato Acli di Milano, proponeva ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza per la gestione pubblica chiedendo la riforma del provvedimento di rigetto e il riconoscimento del diritto al riscatto in due anni utili ai fini del trattamento previdenziale.

L'Istituto previdenziale non forniva alcun riscontro.

Sulla base di queste premesse fattuali, la difesa della ricorrente contestava la legittimità del provvedimento in autotutela dell'Inps e di rigetto sostanziale della domanda di riscatto del 20 luglio 2022.

Secondo il ricorso, il *"Diploma di maturità professionale per tecnico di laboratorio chimico biologico"*, conseguito nel 1983, sarebbe stato riconosciuto equivalente alla laurea di Tecnico di Laboratorio Biomedico di cui al D.M. n. 745/94 con Decreto del Ministero della Sanità del 2 aprile 2013.

Il predetto riconoscimento avrebbe comportato una equiparazione a tutti gli effetti del diploma della Signora O. al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio (artt. 3 e 4 D.M. 745/1994).

Più in generale, il riconoscimento del diritto alla riscattabilità troverebbe motivo nella pronuncia della Corte costituzionale 9-15 febbraio 2000 n. 52, la quale avrebbe ampliato l'ambito oggettivo del riscatto.

I reiterati interventi additivi della Corte costituzionale in materia di riscatti avrebbero infatti posto in rilievo che la legislazione sarebbe stata improntata ad una progressiva evoluzione, intesa a valorizzare la preparazione professionale nei casi in cui debba ritenersi indispensabile in ragione dell'espletamento dei compiti correlati alla qualifica posseduta dal dipendente.

Non vi sarebbe ragione per cui l'Istituto, dopo aver giustamente accolto la domanda di riscatto, l'abbia successivamente rigettata.

La difesa eccepiva inoltre che il provvedimento di accoglimento dell'Istituto del 5 luglio 2023, seguito dal pagamento della somma richiesta e definitivamente incamerata dall'Istituto, avrebbe creato una situazione di affidamento nella ricorrente circa la possibilità della stessa di riscattare il periodo di studi oggetto della domanda ai fini previdenziali e conseguentemente di potere godere del trattamento pensionistico con decorrenza dal mese di febbraio 2026. Nella presente vicenda controversa il principio del legittimo affidamento andrebbe posto in relazione, secondo la difesa, con le norme procedimentali previste dalla L n. 241/1990 ed in particolare alle previsioni dell'art. 2 ove si prevede l'obbligo per l'amministrazione di predeterminare i termini procedimentali di ciascun procedimento, anche in ossequio al principio di certezza del diritto e della clausola generale di buona fede e correttezza che, nel caso della P.A., coesiste col principio di regolarità dell'azione amministrativa.

Nel caso di specie, il provvedimento dell'INPS di accoglimento della domanda di riscatto della ricorrente avrebbe quindi ingenerato in essa un legittimo e incolpevole affidamento relativamente al periodo di riscatto ai

fini previdenziali e alla conseguente possibilità di godere del trattamento pensionistico da febbraio 2026. Da ciò discenderebbe il diritto della Sig.ra O. al riconoscimento della contribuzione oggetto della domanda del 20 luglio 2022 in numero due anni così come peraltro già riconosciuto dal provvedimento dell'Inps del 5 luglio 2023.

In conclusione veniva domandato di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini previdenziali, della contribuzione da riscatto in numero due anni, così come statuito nel provvedimento di accoglimento 5 luglio 2023 - a cui faceva seguito il tempestivo pagamento del relativo onere - e per l'effetto disapplicare e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 27 marzo 2024, comunicato alla ricorrente in data 15 aprile 2024, con cui l'INPS ha successivamente rigettato la domanda di riscatto del 20 luglio 2022. Con vittoria di spese.

Con memoria depositata il 30.1.2023, si costituiva in giudizio l'INPS, rappresentata dagli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio.

Dopo aver riepilogato i termini della controversia e la domanda promossa dalla Sig.ra O. e dopo aver ripercorso la normativa rilevante nel caso di specie, l'Istituto Previdenziale ha eccepito che nessuna violazione di legge ovvero di principi procedimentali sarebbe stata commessa dall'INPS, che in prima battuta avrebbe applicato erroneamente l'istituto del riscatto, accogliendo una domanda che obiettivamente non poteva essere accolta, ma avrebbe tuttavia esercitato l'autotutela entro i termini previsti specificamente dalla legge, con la conseguenza l'affidamento ingenerato nella ricorrente rientrava nell'affidamento di mero fatto, non rilevante giuridicamente.

Ad avviso dell'INPS, le disposizioni legislative in materia non

consentirebbero di estendere il diritto previdenziale del riscatto degli anni di studio universitario anche agli anni di studio in istituti di scuola superiore.

Dopo aver ripercorso la normativa e, in particolare, il decreto ministeriale citato dalla ricorrente (che avrebbe sancito l'equipollenza tra i diplomi universitari e i precedenti diplomi che consentivano l'iscrizione ad albi professionali), l'ente previdenziale ha evidenziato che tale equipollenza avrebbe riguardato esclusivamente i profili relativi all'esercizio professionale e alla formazione c.d. post-base, ma non avrebbe determinato l'insorgenza di un diritto al riscatto previdenziale. Sul punto l'INPS ha rilevato che lo stesso concetto di equipollenza non risulterebbe ammesso in materia di riscatto ai fini pensionistici, salvo espressa previsione di legge che sia in grado di disporre in contrasto con la normativa esistente, prevalendo su di essa. L'ordinamento previdenziale contemplerebbe infatti solo il riscatto di corsi universitari, successivamente esteso in via interpretativa dalla Corte Costituzionale - ma senza alcun riferimento alla *"equipollenza"* – ai soli corsi di studio c.d. post-secondari, ovvero quelli che pur non essendo universitari, presuppongano comunque la previa acquisizione di un diploma di scuola superiore.

Poiché il titolo fatto valere ai fini di riscatto dalla ricorrente risultava un semplice diploma nessuna possibilità di riscatto poteva essere obiettivamente rappresentata, con la conseguenza che l'erronea ammissione del beneficio è stata correttamente rettificata dall'INPS.

A sostegno della tesi prospettata, veniva richiamata copiosa giurisprudenza in termini del Giudice Contabile.

Con riguardo all'asserita violazione del principio dell'affidamento,

l'INPS eccepiva che in realtà, in tema di riscatto, l'art.26 Legge 3 maggio 1967, n. 315 consentiva la revoca ovvero la modifica dei provvedimenti assunti dall'ente previdenziale entro il termine di tre anni, con la conseguenza che l'intervenuta revoca del provvedimento assunto in favore della Sig.ra O. – revocato entro l'anno dalla sua adozione – si appaleserebbe del tutto legittimo.

In conclusione, l'INPS domandava il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese.

All'odierna udienza di trattazione le parti hanno richiamato i rispettivi scritti difensivi e hanno concluso in conformità alle memorie allegate.

Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.

DIRITTO

Il ricorso non può trovare accoglimento.

La vicenda controversa riguarda l'applicazione dell'istituto del riscatto degli anni di studio universitari.

L'art. 2 del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della l. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici) prevede che *"La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è*

riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341".

Nell'ambito specifico del pubblico impiego continua a vigere l'art.13 D.P.R. n.1092/1973, a mente del quale *"Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio."*

Come puntualmente rilevato dall'INPS, nessuna norma di legge ha previsto la riscattabilità di anni di studio superiore. E' vero che la Corte

Costituzionale ha esteso la riscattabilità anche ad anni di studio non universitari, ma esclusivamente in relazione a corsi post secondari che presuppongano un previo diploma (Accademia delle Belle Arti – Corte Cost. n.52/2000).

Nel caso di specie la Sig.ra O. poteva vantare un semplice diploma i cui anni di studio non potevano essere riscattati in assenza di una specifica previsione legislativa. La c.d. "equipollenza" prevista dal D.M. 2.4.2013 tra i diplomi universitari e i precedenti diplomi che consentivano l'iscrizione ad albi professionali non ha quindi la forza di estendersi oltre la previsione regolamentare e non può scalfire l'assetto legislativo.

L'insuscettibilità dei semplici diplomi a fondare un riscatto previdenziale è stabile nella giurisprudenza della Corte dei conti (si vedano per tutte Corte conti, Sez. Lombardia, n.28/2022; id., Sez. I App., n.421/2018).

Nessun affidamento rilevante giuridicamente può essersi ingenerato nella ricorrente, atteso che l'art.26 della Legge 3 maggio 1967, n. 315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) prevede che *"I provvedimenti concernenti le domande di riscatto di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza e quelle di liquidazione del trattamento stesso, adottati dai competenti organi deliberanti degli Istituti di previdenza e resi esecutivi con decreto del direttore generale degli Istituti medesimi, possono, d'ufficio o a domanda degli interessati, essere revocati o modificati dagli organi deliberanti predetti entro il termine di novanta giorni decorrente dalla data di*

comunicazione del decreto agli interessati. La revoca o modifica è ammessa, entro il termine di tre anni dalla data predetta, quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dalla documentazione acquisita;

b) vi sia stato errore materiale nel computo del servizio ovvero nella determinazione del contributo di riscatto o dell'importo del trattamento di quiescenza: oppure, entro il termine di dieci anni dalla data stessa, quando:

c) siano acquisiti, ad iniziativa delle parti o d'ufficio, documenti che non abbiano formato oggetto di esame in sede di adozione del provvedimento ed abbiano rilevanza sulla determinazione del riscatto o del trattamento di quiescenza;

d) il provvedimento sia stato adottato sopra documenti falsi.

Rimangono salve le disposizioni in vigore concernenti i termini per la presentazione delle domande di pensioni di privilegio e per la richiesta degli accertamenti sanitari nei casi di cessazione dal servizio per inabilità".

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando,

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.

Il Giudice Unico

Dott. Gaetano Berretta

Depositato in segreteria il 28/03/2025

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Federica Dainotti)